



# COMUNE DI SENNA LODIGIANA

PROVINCIA DI LODI

**Verifica di assoggettabilità alla VAS del piano attuativo di lottizzazione denominato ATP1 in variante al Vigente PGT.**

## **Provvedimento di verifica**

**ai sensi D.lgs. n.4 del 16 gennaio 2008 e D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010**

### **L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15 gennaio 2018 è stato avviato il procedimento per l'approvazione del Piano Attuativo ATP1 in variante al P.G.T. vigente acquisito al prot. comunale n. 2118 del 09.06.2017, successivamente integrato con le note assunte al prot. n. 3980 e 3981 del 04.11.2017 e successiva nota 4663 del 22.12.2017, presentato dalla Immobiliare Padana s.r.l. con sede in Strada per San Martino n. 6 – Somaglia (LO), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/05 e s.m.i.;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 15 gennaio 2018, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella L.R. 12/2005 e s.m.i., è stata istituita la Conferenza di verifica e di valutazione relativa al procedimento in oggetto al fine di acquisire elementi informativi e pareri dei soggetti e degli Enti e sono state individuate le Autorità di VAS come di seguito specificato individuando i soggetti competenti in materia ambientale quali:
  - Autorità Proponente: Immobiliare Padana s.r.l. con sede in Strada per San Martino n. 6 – Somaglia (LO), nella persona del suo legale rappresentante;
  - Autorità Procedente: Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico del Comune di Senna Lodigiana, ing. Antonio Alloni;
  - Autorità Competente: Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico del Comune di Orio Litta, geom. Luca Arnaldi;domandando all'autorità procedente affinché, con successivo e separato provvedimento e di concerto con l'autorità competente, a:
  - individuare i soggetti competenti in materia ambientale;
  - individuare gli enti territorialmente interessati;
  - individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
  - definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico;
- che l'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente, ha individuato i soggetti competenti materia ambientale e gli enti territorialmente interessati come di seguito specificato:
  - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:
    - *ARPA di Lodi*
    - *A.T.S. Città Metropolitana Milano*
    - *Direzione Generale Beni Culturali e Paesaggistici Regione Lombardia*
  - i soggetti funzionalmente interessati:
    - *Regione Lombardia - STER Sede Territoriale di Lodi*
    - *Provincia di Lodi*
    - *Città Metropolitana di Milano*
    - *Comune di Ospedaletto Lodigiano*
    - *Comune di Orio Litta*
    - *Comune di Somaglia*
    - *Comune di Calendasco*
    - *Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi*
    - *Enel Distribuzione S.p.A.*
    - *Spett.le 2i RETE GAS*
    - *Citelum S.A.*
    - *Telecom Italia*

- *Consorzio ATO "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia"*
  - *SAL s.r.l. Società Acqua Lodigiana*
  - *Consorzio Muzza Bassa Lodigiana*
  - *Corpo Forestale dello Stato*
  - *WWF Lodigiano*
  - *Legambiente Lombardia*
  - *Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi*
  - *Federazione Interprovinciale Coldiretti*
  - *Unione Agricoltori della Provincia di Milano e Lodi – Confagricoltura*
  - *Confartigianato della Provincia di Lodi*
  - *Unione Artigiani Lodi e Provincia*
- che in data 01.03.2018 il rapporto preliminare e gli elaborati di variante sono stati messi a disposizione sul SIVAS e sul sito istituzionale del Comune;
  - che con nota comunale n. 1000 del 01.03.2018 è stata convocata la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS relativa al procedimento in oggetto per il giorno 5 aprile 2018, alle ore 14.30, presso la Sala Consiglio del Comune di Senna Lodigiana;
  - che con nota del 20 marzo 2018 prot. n. 783/18/GA/ga, assunta al prot. comunale n. 1380 del 26.03.2018, il **Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana**, ha comunicato le proprie prescrizioni a cui l'istante dovrà ottemperare relativamente le interferenze con la Roggia Partitore Grande Mirabello, così come individuata nella planimetria allegata alla stessa nota:
    1. Prima dell'inizio dei lavori, per la realizzazione del piano attuativo di lottizzazione denominato ATP1 in variante al PGT, dovrà essere sottoscritta apposita Concessione onerosa nella quale verranno ad essere autorizzate le opere interferenti con la Roggia Partitore Grande Mirabello, così come previsto dall'art. 80/4 comma c) della L.R. 05.12.2008 n. 31 "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione";
    2. Lo scarico acque meteoriche, provenienti dalle nuove aree d'espansione, dovrà avvenire come previsto dalla DCR 15.01.2002 n. VII/402 "Piano regionale di risanamento delle acque" e dalla DGR n. X/6990 del 31.07.2017 "Approvazione del Programma di Tutela ed uso delle acque" e comunque essere adeguata alle reali capacità ricettive del corso d'acqua;
    3. Eventuali opere di mitigazione ambientale, quali alberature, siepi o filari, dovranno essere mantenute ad una distanza, misurata dal ciglio del canale, non inferiore a mt. 4.0 rispetto ad entrambe le sponde del corso d'acqua (art. 3 comma 1/b -Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3);
    4. Dovrà essere sempre garantito, in relazione alle opere che verranno realizzate, al Consorzio, alle proprietà agricole e a chi di diritto, un comodo e funzionale accesso ai canali e relativi manufatti idraulici per le operazioni di manutenzione e gestione ordinaria del corso d'acqua.
  - che con nota del 26 marzo 2018 prot. n. AE07.2018.0005027, assunta al prot. comunale n. 1383 del 26.03.2018, **Regione Lombardia Ufficio Territoriale di Lodi**, sulla base della documentazione disponibile, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, ha formulato delle seguenti considerazioni:
    1. La gestione e smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere attuata secondo i principi di invarianza idraulica e idrologica introdotti dalla L.R. 4/2016, art. 7 e dal Regolamento regionale n. 7/2017;
    2. A tal fine la prevista area esterna adibita all'esposizione di macchine e parcheggi, nonché le nuove piste ciclabili interne ed esterne al Piano Attuativo, dovranno essere realizzate con materiali ecologici e permeabili atti a garantire il corretto deflusso delle acque. (conglomerati bituminosi o calcestruzzi permeabili, autobloccanti, ecc.);
    3. Inoltre il previsto conferimento delle acque meteoriche della nuova area urbanizzata nella roggia Guardalobbia, ferma restando la compatibilità idraulica dello scarico, dovrà rispettare i valori massimi ammissibili previsti dell'art.8 comma b del sopracitato regolamento, da calcolarsi con i tempi di ritorno previsti all'art. 11.
    4. Per lo scarico, dovrà essere acquisita la concessione ai sensi del RD 523/1904, presentando istanza allo scrivente UTR, che dovrà essere corredata da un progetto di invarianza idraulica ed idrogeologica, oltre che dalla verifica di compatibilità dello scarico con il regime del corso d'acqua in caso di portate con tempo di ritorno di 100 anni.
    5. Nel caso il progetto di invarianza e/o la verifica idraulica di cui al paragrafo precedente ne evidenziassero la necessità, dovranno essere progettate le opportune opere di laminazione al fine di garantire sia il limite massimo ammissibile dei 20 l/s per ettaro che la compatibilità idraulica.
  - che con nota del 27 marzo 2018 arpa\_mi.2018.0048582, assunta al prot. comunale n. 1413 del 28.03.2018, **A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Lodi**, sulla base della documentazione disponibile, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, ha formulato delle seguenti osservazioni:

1. La tav. 4 del P.d.S. (Tavola delle Previsioni di Piano dei Servizi) evidenzia la presenza di un **elettrodotta** il cui tracciato interessa lo spigolo sudest dell'ambito di trasformazione: si ricorda che la presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste dalla L. 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003, all'interno delle quali è preclusa la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. La metodologia di calcolo della fascia di rispetto è stata definita dal Ministero dell'Ambiente con DM 29 maggio 2008. È compito del proprietario/gestore della linea elettrica comunicare alle autorità competenti (e al Comune) l'ampiezza della fascia di rispetto (che è uno spazio tridimensionale) e i dati utilizzati per il calcolo, al fine di consentire una corretta definizione del volume di inedificabilità per la realizzazione di luoghi adibiti a permanenze superiori a 4 ore giornaliere;
2. Per quanto riguarda la tematica **aria** si ritiene opportuno che la documentazione della variante e gli eventuali atti approvativi forniscano una valutazione più chiara ed esaustiva circa i presunti volumi di traffico determinati dalla realizzazione del P.A., al fine di supportare le considerazioni in merito agli impatti sulla componente ambientale "aria" (R.P. pag. 70);
3. In relazione alla gestione delle **acque**, si suggerisce di prevedere il coinvolgimento degli enti gestori del Servizio Idrico Integrato al fine di concordare le modalità tecniche attuative degli interventi di adduzione e scarico delle acque. La previsione di un meccanismo di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per l'irrigazione del verde pertinenziale potrebbe essere un sistema per ridurre il consumo di risorse idriche;
4. Anche se non è prevista, all'interno dell'ambito, la localizzazione di attività che possano determinare situazioni di rischio di percolazione di inquinanti nel **sottosuolo**, si ritiene che un'adeguata gestione della pulizia e del drenaggio delle aree di sosta veicolare e di manovra degli automezzi pesanti possano evitare il permanere in loco di eventuali liquidi inquinanti provenienti dai motori;
5. A proposito del tema legato ai **consumi energetici** si suggerisce di dotare gli impianti di illuminazione della nuova struttura così come quella delle aree destinate a parcheggio, di sistemi a LED per garantire un contenimento dei consumi, facendo riferimento ai requisiti della L.R. 05/10/2015 n.31 "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso" che abroga la precedente normativa;
6. Infine, si ricorda che la effettiva realizzazione delle misure di **mitigazione** e/o di **compensazione** previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dovuti all'attuazione della variante di Piano dovranno essere correttamente valutate dal sistema di monitoraggio. Sarà opportuno, inoltre, fissare regole e strumenti che ne permettano la realizzazione durante fase attuativa, ponendo altresì in atto sistemi di verifica dell'effettiva concretizzazione dei provvedimenti stessi.
7. Conclusioni  
Si rimettono all'attenzione dell'Autorità Competente le osservazioni sopra formulate affinché possano essere prese le decisioni di competenza, così come indicato dalla DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010– allegato 1 – Modello generale – punto 5 "Verifica di assoggettabilità alla VAS" sottopunto 5.7 "Decisioni in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS".

- che con nota del 28 marzo 2018 prot. n. 0046884.28-03-2018, assunta al prot. comunale n. 1417 del 28.03.2018, **A.T.S. Milano Città Metropolitana**, sulla base della documentazione disponibile, ha comunicato di non ritenere assoggettabile a VAS il piano attuativo di lottizzazione denominato ATP1.

- che con nota del 27 marzo 2018 prot. n. 10419, assunta al prot. comunale n. 1446 del 29.03.2018, e successiva nota integrativa del 29 marzo 2018 prot. n. 10513, assunta al prot. comunale n. 1469 del 29.03.2018, la **Provincia di Lodi**, sulla base degli elementi di verifica disponibili, in qualità di Ente territorialmente interessato in materia di VAS e di Ente preposto all'espressione della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5, lettera b) della l.r. 86/83 e s.m.i., ha formulato le seguenti osservazioni:

1. Paesaggio (D.lgs. 42/2004)

L'area interessata dal Piano Attuativo in Variante non risulta vincolata dal D.Lgs. 42/04, pertanto non necessita di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica.

Si prende atto che l'intervento previsto risulta corredato dall'esame d'impatto paesistico, ai sensi della D.g.r. n. 7/11045 del 8/11/2002, che ha evidenziato un impatto pari a 2, non assoggettando, pertanto, il progetto a valutazione paesistica.

2. Rete Ecologica Regionale (D.g.r. n. 8/10962 del 30/12/2009)

Si rileva che l'intervento in progetto non interferisce con gli elementi di primo livello e di secondo livello individuati dalla Rete Ecologica Regionale.

3. Valutazione di Incidenza (art. 5 del D.P.R. 357/97)

Poiché l'intervento in oggetto si configura come variante al PGT, la valutazione ambientale deve essere estesa ai profili attinenti alla valutazione di incidenza. Dato atto che il PGT del Comune di Senna Lodigiana risulta già assoggettato a Valutazione di Incidenza con Determinazione n. REGDE/541/2013 del 24.04.2012, rilasciata dal Dipartimento Agricoltura ed Ambiente Rurale della Provincia di Lodi, al tempo titolare del rilascio

della Valutazione d'Incidenza (ex art. 5 del D.P.R. 357/97), la valutazione ambientale risulta essere già estesa ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza.

4. Componente geologica (art. 57 della l.r. 12/2005 e D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738)

la documentazione di variante è corredata dall'asseverazione di congruità delle varianti stesse con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti dalle disposizioni regionali, di cui all'Allegato 6 – Nuovo schema asseverazione (ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011), così come previsto ai sensi della D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738

5. Viabilità

La nuova attività, come si attinge dalla relazione tecnica di progetto, non dovrebbe generare un aumento significativo dei flussi veicolari, né emergono incisive interferenze con il sistema infrastrutturale esistente.

Per i nuovi ambiti di trasformazione produttiva, di cui ATP1 è parte, il PGT prevede un nuovo assetto viabilistico, più precisamente, una nuova rotonda dell'intersezione Via Dosso – S.P. 126 ed il collegamento ciclopedonale corrente a margine della via comunale ed in affiancamento della S.P.126.

Tali interventi infrastrutturali, visti nella loro rappresentazione grafica del “Progetto Preliminare Opere di Urbanizzazione”, evidenziano caratteristiche idonee a garantire uno standard qualitativo infrastrutturale adeguato allo sviluppo di previsione. Si rimanda l'esame delle caratteristiche progettuali delle opere di pertinenza provinciale (geometria e componentistica dimensionale) alla presentazione del progetto definitivo/esecutivo.

6. Conclusioni

Per quanto sopra esposto, nulla osta circa la non assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo di Lottizzazione denominato ATP1 in variante al PGT fornendo la seguente prescrizione:

*– sottoporre il progetto alla concertazione con la Provincia di Lodi e con i Comuni eventualmente interessati, procedendo la richiesta formulata con Nota del Comune di Senna Lodigiana del 02.03.2018, prot. 1012 (prot. prov. n. 7330 del 02.03.2018), funzionalmente all'espressione di compatibilità della proposta con i disposti del PTCP vigente della Provincia di Lodi.*

- che con nota del 30 marzo 2018 prot. n. 2212, assunta al prot. comunale n. 1483 del 30.03.2018, la **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Cremona, Lodi e Mantova**, sulla base della documentazione disponibile, rileva:

1. Profilo archeologico:

la documentazione progettuale non ottempera a quanto previsto dalla normativa in materia preventiva dell'interesse archeologico (D.lgs. n. 50/2016, art. 25).

Considerato in particolare che nei territori limitrofi all'area oggetto degli interventi sono noti alcuni ritrovamenti di interesse archeologico e il PGT segnala un'area di rischio archeologico coincidente con il piano di lottizzazione in progetto, richiede le seguenti integrazioni:

- ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 art. 25 co. 8 e D.lgs. n. 42/2004 art 28, nelle aree interessate dalle opere di urbanizzazione siano effettuati sondaggi archeologici in numero e posizione sufficiente a verificare la presenza di eventuale stratigrafia di interesse archeologico, da localizzarsi sulla scorta di preliminari ricognizioni di superficie. I saggi dovranno consistere in trincee eseguite mediante mezzo meccanico con benna liscia per abbassamenti successivi da determinarsi sulla base delle prime evidenze stratigrafiche. Tali lavori dovranno essere effettuati sotto costante assistenza da parte di ditta archeologica specializzata sotto la direzione scientifica della Soprintendenza ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, art. 28 co. 4. La ditta incaricata dovrà produrre adeguata documentazione redatta secondo le linee guida della Soprintendenza.

- che con nota del 4 aprile 2018 prot. n. 557, assunta al prot. comunale n. 1557 del 05.04.2018, l'**Ufficio d'Ambito di Lodi**, sulla base della documentazione disponibile sul sito internet del Comune, ha comunicato di non avere non ha nulla da rilevare, segnalando nel contempo che:

1. la ricomprensione del Piano Attuativo nel suddetto agglomerato comporta che, nel medio/lungo periodo, l'area verrà servita dalla pubblica fognatura, cui vi sarà obbligo di allaccio a carico dei privati;
2. qualora, data la destinazione dell'area in questione, venissero insediate attività generanti scarichi di natura industriale ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera h), o di acque di prima pioggia soggette al R.R. n. 4, queste dovranno essere preventivamente autorizzate allo scarico;
3. in conformità a quanto indicato all'art. 6 del R.R. n. 2 del 24/03/2006, i progetti di nuova edificazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente debbono prevedere l'utilizzo di misure atte a ridurre il consumo di acque (ad es. negli impianti idrico-sanitari, installazione di erogatori con riduttori di portata, frangigetto, cassette di scarico a doppiacacciata, ecc.) e il riutilizzo delle acque meteoriche per l'irrigazione delle aree verdi;
4. laddove gli interventi edilizi conseguenti all'approvazione del Piano di attuazione ricadano nell'ambito di applicazione all'art. 3, comma 2, del R.R. n. 7 del 23/11/2017, si rimanda al Comune la valutazione dell'applicazione dei requisiti di invarianza idraulica e idrologica.

- che con nota del 05.04.2018 prot. n. 0212438, assunta al prot. comunale n. 1558 del 05.04.2018, **E-distribuzione** si è limitata a specificare che:
  1. nella realizzazione di nuove lottizzazioni dovranno essere previsti spazi da dedicare alla realizzazione di nuove cabine di trasformazione e dovranno essere riservate le aree per la realizzazione di elettrodotti;
  2. che eventuali richieste di spostamento di reti di proprietà interferenti con la variante in oggetto, potranno esserci formulate, con le formalità previste dalla Delibera n. 646/15 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e di sistema idrico. Precisiamo che ogni impianto elettrico potrà essere realizzato solo dopo l'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n° 52/82.
- che in data 05.04.2018 si è svolta la Conferenza di Verifica, senza la presenza di rappresentanti degli Enti invitati;

Ritenuto di formulare le controdeduzioni ai pareri pervenuti in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS, ed in particolare:

**1. Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana:**

Le osservazioni e le indicazioni sono pressoché rivolte alle procedure autorizzative e concessorie dei lavori e non sulle eventuali implicazioni ambientali dell'intervento.

**2. Regione Lombardia Ufficio Territoriale di Lodi:**

Anche le considerazioni espresse dall'UTR di Lodi sono maggiormente rivolte ai procedimenti autorizzativi ed al rispetto delle normative di settore (acque meteoriche) con l'indicazione dei materiali da utilizzarsi.

**3. A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Lodi:**

**3.1. elettrodotto:** Si ritiene compito del Responsabile del Procedimento in fase di istruttoria del procedimento richiedere all'istante di integrare la domanda con la definizione delle fasce di rispetto previste dalla L. 36/2001 e dal DPCM 08 Luglio 2003.

**3.2 Aria:**

Premesso che in data 11.04.2018 l'Autorità Procedente ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 1693, ad ARPA la relazione di compatibilità ambientale, viabilistica e illustrativa delle modalità di approvvigionamento merci predisposta dalla parte richiedente ad assunta al prot. comunale n. 3981 del 04.11.2017 quale valutazione più chiara ed esaustiva circa i volumi di traffico determinati dalla realizzazione del piano attuativo;

Considerato che ARPA con nota del 04.05.2018 arpa\_mi.2018.0069827, assunta al prot. comunale n. 2016 del 04.05.2018, preso atto di quanto riportato nella suddetta relazione integrativa, ritiene comunque consigliabile, possibilmente in coerenza con il sistema di monitoraggio della VAS del PGT vigente, di valutare nel tempo la situazione della circolazione veicolare, predisponendo, se necessario, gli opportuni interventi di mitigazione.

**3.3. Acqua - 3.4. Sottosuolo – 3.5 Consumi energetici:** Le osservazioni e le indicazioni sono pressoché rivolte alle procedure autorizzative e concessorie dei lavori e non sulle eventuali implicazioni ambientali dell'intervento.

**3.6. Misure di mitigazione e/o compensazione:** la effettiva realizzazione delle misure di compensazione proposte saranno valutate attraverso il sistema di monitoraggio, da richiedersi a cura del responsabile del Procedimento.

**4. A.T.S. Milano Città Metropolitana:**

Ha comunicato di non ritenere assoggettabile a VAS il piano attuativo di lottizzazione denominato ATP1.

**5. Provincia di Lodi:**

Ha comunicato il proprio nulla osta circa la non assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo di Lottizzazione denominato ATP1 in variante al PGT.

**6. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Cremona, Lodi e Mantova,**

Ha evidenziato la carenza nella documentazione progettuale relativa alle urbanizzazioni primarie la non ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia preventiva dell'interesse archeologico (D.lgs. n. 50/2016, art. 25).

Si ritiene compito del Responsabile del Procedimento in fase di istruttoria del procedimento per l'approvazione del Piano la richiesta delle necessarie integrazioni, ritenendo comunque le carenze non interferire con la verifica di assoggettabilità del piano alla VAS.

**7. Ufficio d'Ambito di Lodi**

Le osservazioni e le indicazioni sono pressoché rivolte alle procedure autorizzative e concessorie dei lavori e non sulle eventuali implicazioni ambientali dell'intervento.

## 8. E-distribuzione

Le osservazioni e le indicazioni sono pressoché rivolte alle procedure autorizzative e concessorie dei lavori e non sulle eventuali implicazioni ambientali dell'intervento.

Ritenuto che dalle osservazioni e dalle considerazioni che emergono dal verbale della Conferenza di Verifica del 05.04.2018 e dei relativi allegati, nello specifico i contributi forniti dagli enti competenti, è possibile evincere che nulla osta alla esclusione da VAS della variante in esame.

Valutato quanto segue in merito agli effetti sull'ambiente del Piano Attutivo ATP1 in variante al P.G.T. vigente, presentato dalla Immobiliare Padana s.r.l. con sede in Strada per San Martino n. 6 – Somaglia (LO), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/05 e s.m.i.;

- che il Rapporto Ambientale Preliminare ha preso in considerazione tutte le componenti ambientali;
- che, considerate tipologia e consistenza delle modifiche proposte dal Piano Attutivo ATP1 in variante al P.G.T. nessuno degli impatti attesi ed analizzati nel rapporto risulta significativo o che emergano particolari profili di rischi per l'ambiente determinati dalla realizzazione dell'intervento;
- che non sono evidenziate altre problematiche specifiche;

Visti:

- la LR 12/05 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
- la DGR 10 Novembre 2010 - n. 9/761 ad oggetto “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007). Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;
- la DGR n.10971 del 30.12.2009 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16.01.2008, n.4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
- gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni
- il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 " Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale" e s.m.i.

Per tutto quanto esposto

### DECRETA

1. di NON assoggettare il Piano Attutivo ATP1 in variante al P.G.T. vigente proposto dalla Immobiliare Padana s.r.l. alla procedura di Valutazione Ambientale (VAS);
2. di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
  - siano integralmente recepiti le prescrizioni, le osservazioni e le indicazioni di ogni singolo ente riportate nei singoli pareri espressi ed allegati al verbale di Conferenza di Verifica del 05.04.2018;
3. di provvedere alla pubblicazione su SIVAS del presente decreto.

Senna Lodigiana, 11.05.2018

**L'AUTORITA COMPETENTE PER LA V.A.S.**  
*geom. Luca Arnaldi*

Visto:

**L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

*Ing. Antonio Alloni*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.